Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 255
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 3 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 3 stagione sportiva 2014/2015

Riunione del 27 aprile 2015

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto

Presidente -	Avv. Tito Lucrezio MILELLA
Rappresentanti delle Società -	Dott.Ivano CORRADA Dott.Cesare DOBICI Dott.Mario ROSSINI
Rappresentanti degli Allenatori -	Cav.Domenico CARRETTA Sig. Sergio FINCATTI Sig.Gianfranco RICCI Sig.Mariano SILVELLO
Segretario -	Dott. Luigi NERI

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n.72 bis/34	Giambattista ORLANDO / ASD COTRONEI	Parz.Accolto +rinvio a Procura
2)Recl.n. 74/34	Giacomo COSTIGLIOLA / SC MARSALA	Parz. Accolto+rinvio a Procura
3)Recl.n. 79/34	Gianni VOLPARI / SSD SEMPREVISA	PARZ.ACCOLTO
4)Recl.n.81 bis/34	Angelo ANDREOLI / ASD AUDACE ROSSANESE	ACCOLTO
5)Recl.n. 97/34	Antonio MECOMONACO / ASD SULMONA C.	PARZ.ACCOLTO
6)Recl.n. 98/34	Aldo DI CORCIA / ASD SULMONA Calcio	PARZ.ACCOLTO
7)Recl.n.108/34	Nicola CARUSO / usd SAMPIERDARENESE	Parz.Accolto+rinvio a Procura
8)Recl.n.109/34	Silvio PELLEGRINI / ASD SULMONA Calcio	PARZ.ACCOLTO
9)Recl.n.131/34	Claudio MORELLI / USD PAOLANA	ACCOLTO
10)Recl.n.135/34	Cosimo RINAURO / ASCD EVOLI	Parz.Accolto+rinvio a Procura
11)Recl.n.143/34	Enrico DI PIETRO / ASD VIRTUS PILASTRO	ACCOLTO
12)Recl.n.153/34	Alessandro OLIVA / VERBANIA Calcio srl	ACCOLTO
13)Recl.n.157/34	Giuseppe GIDIULI / USD FRAGAGNANO	RESPINTO
14)Recl.n.158/34	Fabrizio VACCARINI / APD COLLI di LUNI	Respinto+rinvio a Procura
15)Recl.n.159/34	Stefano FERRETTI / ASD GRIFONE Monteverde	ACCOLTO .
16)Recl.n.160/34	Sebastiano BASILE / ASD TAORMINA	ACCOLTO .
17)Recl.n.161/34	Michele CALIFANO / ASD ISERNIA FC	PARZ.ACCOLTO
18)Recl.n.162/34	Salvatore AMURA / ASD CITTA' di AGROPOLI	Accolto+rinvio a Procura
19)Recl.n.163/34	Antonio S.ACETO / Nuova COSENZA Calcio srl	CESS.MAT.CONTEN.
20)Recl.n.164/34	Gaetano G.A.BELLIA / USD Atletico CATANIA	Accolto+rinvio a Procura
21)Recl.n.165/34	Gabriele RATTI / Calcio LECCO 1912 SpA	Accolto+rinvio a Procura
22)Recl.n.166/34	Cesare E.RATTI / Calcio LECCO 1912 SpA	ACCOLTO
23)Recl.n.167/34	Giuseppe BUTTI / Calcio LECCO 1912 SpA	ACCOLTO
24)Recl.n.168/34	Cristiano MASITTO / Atletico S.Paolo Padova srl	CESS.MAT.CONTEN.
25)Recl.n.169/34	Aldo GARDINI / acd VITERBESE CASTRENSE	CESS.MAT.CONTEN.
26)Recl.n.170/34	Manuel AMATI / ssd a rl RICCIONE Calcio	Parz.Accolto+rinvio a Procura
27)Recl.n.171/34	Gianpaolo CHIERICO / ACD SANT'ANGELO	Accolto+rinvio a Procura
28)Recl.n.173/34	Giuseppe BIZZOCCOLI / CPC SAN LAZZARO	RESPINTO
29)Recl.n.174/34	Giuseppe SCIUTO / ASD REAL ACI	CESS.MAT.CONTEN.
30)Recl.n.175/34	Andrea LANNI / Nuova COSENZA Calcio srl	CESS.MAT.CONTEN.
31)Recl.n.176/34	Leandro PANSERA / USD ALTARESE	CESS.MAT.CONTEN.
32)Recl.n.177/34	Marco LARDO / FC MURESE 2000 AURORA	CESS.MAT.CONTEN.
33)Recl.n.178/34	Fausto COMINOTTI / ac CASTEISANGIORGIO	Accolto+rinvio a Procura
34)Recl.n.179/34	Carmelo MALGERI / asd Femm.INTERMILAN	ACCOLTO
35)Recl.n.180/34	Gaetano A.SETTINERI / ASD MISTERBIANCO	ACCOLTO
36)Recl.n.182/34	Domenico PRANTERA / Pol.MIRTO CROSIA	ACCOLTO
37)Recl.n.183/34	Davide CASTRICA / SPORTING TERNI srl	RESPINTO
38)Recl.n.184/34	Valentina DE RISI / ASD REAL MARSICO	ACCOLTO
39)Recl.n.185/34	Cristian SAPORITO / USD SINISCOLA S.	CESS.MAT.CONTEN.
40)Recl.n.186/34	Maurizio CAVALLO / ASD BIANCO CALCIO	Accolto+rinvio a Procura
41)Recl.n.187/34	Bruno V. CALIGIURI / usd ISOLA Capo Rizzuto	PARZ.ACCOLTO
42)Recl.n.188/34	Ivano OSELE / AC MEZZOCORONA srl	RESPINTO
43)Recl.n.189/34	Enrico BAIOCCO / SSD COLLEFERRO Calcio	CESS.MAT.CONTEN.
44)Recl.n.190/34	Vincenzo A.Pacino / Corigliano Schiavonea	Parz.Accolto+rinvio a Procura
45)Recl.n.193/34	Andrea SALVI / ASD CAGLIESE Calcio	ACCOLTO

Roma,27 aprile 2015

IL PRESIDENTE
(Avv. Tito Lucrezio MILELLA)

VERTENZA: all. Giovanbattista ORLANDO / ASD COTRONEI 1994

(72 bis/34)

ARBITRI: Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI

L'allenatore di Base Giovambattista Orlando, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., assistito dall'avvocato Salvatore Romeo, comunicava di essere stato assunto in qualità di allenatore della Prima squadra dell'A.S.D. Cotronei, partecipante al campionato di Promozione calabrese per la stagione sportiva 2013/14.

Il tutto sancito con una scrittura privata redatta il 22/08/2013, dove la società si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 8.000,00 come premio di tesseramento, suddiviso in ratei uguali mensili da euro 1.000,00 cadauno, a partire dal 30 novembre 2013 fino al 30 giugno 2014. Oltre ad un rimborso spese chilometrico pari ad euro 1.574,20. L'allenatore comunicava di essere stato esonerato in data 10/10/ 2013. Dopo che il precedente ricorso è stato accolto, la società ha provveduto a saldare tutto fino al mese di marzo, lasciando insolute le rate di aprile,maggio e giugno. Premesso quanto sopra l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla società al pagamento delle restanti 3 rate per un totale di euro 3.000,00 oltre agli interessi di mora.

In data 4 settembre 2014 il Segretario di questo Collegio aveva invitato la società a produrre le eventuali contro deduzioni senza ricevere alcuna risposta.

Presa visione degli atti pervenuti e considerando che la società nulla ha obiettato, il Collegio giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto l'accordo economico sottoscritto dalle parti, supera il massimale previsto dagli accordi federali, che per la categoria di Promozione è di euro 7.000,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Gianbattista Orlando e fa obbligo alla società A.S.D. Cotronei al pagamento di euro 2.000,00 a saldo del premio di tesseramento ed euro 20,00 quali interessi equitativamente calcolati , per un totale di euro 2.020,00.

Il Collegio decide altresì di rimettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti sottoscritto un accordo economico con un importo superiore ai massimali stabiliti dalla normativa.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all.Giacomo COSTIGLIOLA / SC MARSALA 1912 ssd a rl

(74/34)

ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

Con ricorso datato 13/12/2013 l'allenatore di base Castigliola Giacomo ,iscritto nei ruoli del S.T.F. Mat.44994,assunto in qualità di allenatore della I^ squadra della ssd.Sport Club Marsala 1912 Partecipante al campionato di eccellenza siculo adiva questo Collegio affinchè obbligasse la società al pagamento del premio di tesseramento di euro 7500,00 stipulato e depositato
In data 24/8/2012.
Dichiara inoltre di essere stato esonerato poi riassunto in data 6/11/2012 e di nuovo esonerato in data 10/12/2012 e di aver accettato in comune accordo la conduzione della squadra juniores, di non aver mai ricevuto esonero scritto come richiesto.
Chiede oltre al pagamento del premio di tesseramento gli interessi di mora maturati più il risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio con raccomandata chiedeva sia alla società S.C.Marsala 1912 le proprie controdeduzioni alla richiesta dell'allenatore ed allo stesso le proprie osservazioni qualora ce ne fossero.
La società controdeduceva alle richieste del Castigliola presentando quattro assegni di cui tre rilasciati dalla banca Unipol risalenti al periodo 13/3/2013 di euro 500,00 ;18/09/2013 euro 500,00 euro 500,00 più un assegno della U.G.F. di euro 2650,00 tutti intestati al Castigliola per un totale di euro 4150,00.Inoltre la società pur di chiudere l'accordo è disponibile alla liquidazione della rimanenza di euro 3350,00 quale saldo delle spettanze pattuite.La società comunque rimane basita nel constatare che lo stesso non ha menzionato gli acconti ricevuti.
Il Castigliola in relazione alle controdeduzioni della società rispondeva che avrebbe accettato il pagamento dei rimanenti 3350,00 purchè aggravati dagli interessi di mora quantificati "da lui " in euro 1500,00 più gli interessi per il risanamento del danno per un totale di euro 4850,00 ai fini della chiusura bonaria della controversia
Il Collegio esaminati i documenti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento in quanto la società ha dimostrato il pagamento del premio di tesseramento con assegni.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Castigliola e dichiara l'obbligo alla ssc Sport Club Marsala 1912 al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro 3350,00 più euro 30,00 di interessi maturati per un totale di euro 3380,00 .
Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio.
Il Collegio inoltre decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per la valutazione del comportamento eventualmente non consono al ruolo ricoperto
dell'allenatore Castigliola Giacomo,ai sensi dell'art.1 bis del CGS.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Gianni VOLPARI / SSD SEMPREVISA

(79/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 30/12/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Gianni VOLPARI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della S.S.D. SEMPREVISA il pagamento della somma di € 6.000,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Nel ricorso l'allenatore Volpari Gianni nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 21/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la S.S.D. Sempreviva, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 7.000,00, da pagarsi in sette rate mensili di € 1.000,00 cadauna, scadenti tutte al giorno 1 di ogni mese a partire da settembre 2012 e fino a marzo 2013, oltre a rimborso spese viaggi come per legge.
Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato verbalmente il 14/10/2012, dal Direttore Sportivo e solo dopo molti solleciti, ha ricevuto quello scritto a cui ha dato risposta precisando di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva 2012/2013.
Inoltre, ha comunicato di aver ricevuto € 1.500,00 nei mesi di settembre/ottobre ed € 500,00 a dicembre, a saldo del campionato 2011/2012. Ha ricevuto, ancora, il 26/06/2012 un assegno di € 1.000,00, con data di incasso al 18/12/2013, assegno che è risultato scoperto.
Il Comitato Regionale Lazio della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i loro Uffici in data 22/08/2012.
La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22/01/2014, ha invitato la convenuta società a fornire le proprie controdeduzioni.
La convenuta ha fatto pervenire una dichiarazione recante la data del 13/02/2014, sottoscritta dall'allenatore Volpari Gianni e dal Presidente D'Arcangeli Luca, in cui è riportato "di aver raggiunto un accordo economico per cui il sig. Gianni Volpari dichiara di non aver più nulla a chiedere e a pretendere alla suddetta società, per cui si richiede al Collegio Arbitrale della L.N.D. di tener nulla la raccomandata n. prot. 79/34 del 22 gennaio 2014 inviatami e pertanto nullo il reclamo avanzato dal sig. Gianni Volpari nei confronti della SSD SEMPREVISA", al documento di cui sopra è stato allegato solo la copia della carta d'identità del sig. D'Arcangeli Luca.
Il ricorrente Volpari Gianni, con raccomandata del 21/03/2014, ha comunicato a questo Collegio Arbitrale che l'assegno del 18/12/2013 è stato incassato in data 02/01/2014 e che in data 23/02/2014 ha ricevuto un assegno di € 1.000,00 con data di pagamento al 02/05/2014, di cui ha fornito copia.
Successivamente, con raccomandata del 30/10/2014, l'allenatore Volpari Gianni ha comunicato di aver incassato l'assegno ricevuto in data 23/02/2014 dal Presidente della S.S.D. Sempreviva e che nello stesso giorno gli è stata fatto firmare una liberatoria senza ricevere il saldo previsto in contratto. La sottoscrizione della liberatoria è avvenuta con la garanzia che, senza un documento d'identità dell'allenatore questa non avrebbe avuto validità.
Il ricorrente, ancora, ha comunicato che, considerato che non ha avuto più notizie della sua vertenza ha telefonato agli Uffici della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, venuto a conoscenza che agli atti del suo fascicolo esisteva un liberatoria a favore della Società ha comunicato che la stessa è priva di valore in quanto non ha mai spedito il suo documento di riconoscimento perché ancora creditore del saldo con la società conveuta..

Il Collegio Arbitrale al fine di appurare l'effettiva verità nel contrasto delle dichiarazioni sostenute dalle parti, ha deciso di trasmettere alla Procura Federale, per il tramite della propria Segreteria, le dichiarazioni in atti nell'ambito della vertenza sopra richiamata.
La Procura Federale ha trasmesso a questo Collegio Arbitrale la relazione redatta da un proprio collaboratore da cui si evince che sono stati sentiti il ricorrente allenatore Volpari Gianni, il Presidente pro-tempore della SSD Semprevisa D'Arcangelo Luca, allo stato non tesserato, la sig.ra Battisti Eva, attuale Presidente nonché legale rappresentante della SSD Semprevisa, il sig. Eramo Alfredo, all'epoca dei fatti Segretario della società.
L'allenatore Gianni Volpari ha dichiarato che con l'accordo verbale raggiunto con la SSD Semprevisa dopo il suo esonero, avrebbe dovuto ricevere, entro dicembre 2012, € 5.000,00. Nulla avrebbe ricevuto prima dell'esonero.
Al contrario, secondo quanto dichiarato in sede di audizione dal sig. Luca D'Arcangeli e dal sig. Alfredo Eramo, il suddetto presidente pro-tempore avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Volpari secondo cui il contratto sarebbe stato risolto transattivamente con una cifra pari ad € 2.000,00, senza un termine prestabilito per il pagamento delle prime due delle sette rate del contratto economico, pari ad € 2.000,00.
Circa l'accordo transattivo e liberatorio, datato 13/02/2014, il sig. Volpari, così come dichiarato in audizione, non avrebbe ricevuto quanto pattuito, cioè il versamento dei rimanenti € 5.000,00, da lui considerato il suo credito a quel momento nei confronti della SSD Semprevisa; Infatti il giorno della firma dell'accordo gli sarebbe stato consegnato solo un assegno di € 1.000,00, incassato il 2 maggio 2014. Da quel giorno non avrebbe ricevuto più nulla, motivo per cui si ritiene creditore nei confronti della SSD Semprevisa di € 4.000,00.
Al contrario, in merito all'accordo transattivo e liberatorio, datato 13 febbraio 2014, il sig. D'Arcangelo, così come dichiarato in audizione anche dal sig. Eramo, avrebbe fatto firmare il documento al sig. Volpari nel momento in cui avrebbe consegnato l'ultimo assegno dovuto di € 1.000,00, motivo per il quale l'ex Presidente ritiene che la SSD Semprevisa da quel momento non fosse più debitrice nei confronti del tecnico. Ha, altresì, aggiunto che il sig. Volpari, nei mesi successivi alla firma ed invio dell'accordo liberatorio, durante un colloquio telefonico, gli avrebbe riferito di non essere più convinto di aver fatto bene a firmare la liberatoria poiché alcuni tifosi del Semprevisa lo avrebbero attaccato verbalmente con cori durante l'incontro di calcio Monte San Giovanni Campano-Semprevisa.
Dall'esame della relazione in questione è emerso che il ricorrente allenatore Volpari Gianni è creditore solo della somma di € 4.000,00 e non come richiesto in ricorso nei confronti della società SSD Semprevisa, per la stagione sportiva 2012/2013, a cui vanno aggiunti € 27,00 per interessi equitativamente calcolati.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società S.S.D. Semprevisa di corrispondere all'allenatore Gianni Volpari la somma di €. 4.000,00, a saldo di quanto pattuito, per la stagione sportiva 2012/2013, ed € 27.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 4.027,00 a cui andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA : Angelo ANDREOLI / ASD AUDACE ROSSANESE CALCIO

(81 BIS/34)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 2 maggio 2014 l'allenatore di base Angelo Andreoli regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società ASD AUDACE ROSSANESE CALCIO, partecipante al Campionato d'Eccellenza Comitato Regionale Calabria tramite l'Avv. Salvatore Romeo ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 5142,84 per le rate di € 1285,71 scadute in gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico asserisce inoltre che in data 2-1-2014 lo stesso aveva inoltrato a questo Collegio Arbitrale una vertenza nei confronti dell'Audace Rossanese per il mancato pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre 2013 e lo stesso Collegio aveva deliberato ma la stessa società non aveva ottemperato. Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 17 maggio 2013 presso il Comitato Regionale Calabria la ASD AUDACE ROSSANESE CALCIO, non ha effettuato il pagamento delle 4 rate di € 1285,71 scadute in gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014. La ASD AUDACE ROSSANESE CALCIO invitata da questo Collegio il giorno 19 novembre 2014 con raccomandata A/R, restituita al mittente per compiuta giacenza perchè non ritirata,nulla ha controdedotto.
Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD AUDACE ROSSANESE CALCIO di pagargli la somma di € 5142,84 inerente le quattro rate di € 1285,71 scadute in gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 50 per un totale di € 5192,84. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Antonio MECOMONACO / A.S.D. SULMONA CALCIO 1921

(97/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 4 febbraio 2014 l'allenatore dilettante signor Antonio Mecomonaco, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della A.S.D. Sulmona Calcio 1921 partecipante al campionato Nazionaledi Serie D nella stagione sportiva 2013/2014.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 25 luglio 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 10.000,00 (diecimila/00) da erogarsi in dieci rate di euro 1.000 ciascuna con scadenze dal mese di agosto 2013 al mese di maggio 2014. L'allenatore fa presente altresì di essere stato esonerato dal proprio incarico, con comunicazione scritta del 17 dicembre 2013.
Con il reclamo in esame, il signor Antonio Mecomonaco, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di corrispondergli l'importo di € 6.000,00 (seimila/00) oltre le rate "maturande fino alla data di decisione" non avendo ricevuto nulla di quanto pattuito, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 21 marzo 2014, ricevuta dalla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 il 10 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del 21 maggio 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 26 maggio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 27 agosto 2013.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Sulmona Calcio 1921 nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento considerato che al momento della presentazione del ricorso non erano ancora scadute le ultime quattro rate di quanto pattuito e

PQM

il Collegio accoglie il parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di corrispondere all'allenatore signor Antonio Mecomonaco la complessiva somma di € 6.030,00 (seimilatrenta/00) relativa quanto ad € 6.000,00 (seimila/00) a quanto dovutogli per le prime sei rate pattuite per la stagione sportiva 2013/2014 ed € 30,00 (trenta/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Per le ulteriori rate di febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, qualora non pagate il signor Antonio Mecomonaco potrà proporre un nuovo ricorso nei termini temporali stabiliti dalle norme.
Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Aldo DI CORCIA / ASD SULMONA CALCIO 1921

(98/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 4 febbraio 2014 l'allenatore dilettante signor Aldo Di Corcia, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della squadra A.S.D. Sulmona Calcio 1921 partecipante al campionato Nazionaledi Serie D nella stagione sportiva 2013/2014.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 25 luglio 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 8.000,00 (ottomila/00) da erogarsi in dieci rate di euro 800 ciascuna con scadenze dal mese di agosto 2013 al mese di maggio 2014. L'allenatore fa presente altresì di essere stato esonerato dal proprio incarico, con comunicazione scritta del 17 dicembre 2013.
Con il reclamo in esame, il signor Aldo Di Corcia, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di corrispondergli l'importo di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) oltre le rate "maturande fino alla data di decisione" non avendo ricevuto nulla di quanto pattuito, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 21 marzo 2014, ricevuta dalla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 il 10 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del 21 maggio 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 26 maggio successivo ha comunicato che non era stato depositato alcun accordo economico presso di loro.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Sulmona Calcio 1921 nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento considerato che al momento della presentazione del ricorso non erano ancora scadute le ultime quattro rate di quanto pattuito e

PQM

il Collegio accoglie il parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di corrispondere all'allenatore signor Aldo Di Corcia la complessiva somma di € 4.825,00 (quattromilaottocentoventicinque/00) relativa quanto ad € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) a quanto dovutogli per le prime sei rate pattuite per la stagione sportiva 2013/2014 ed € 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Per le ulteriori rate di febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, qualora non pagate il signor Aldo Di Corcia potrà proporre un nuovo ricorso nei termini temporali stabiliti dalle norme.
Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Nicola CARUSO / USD SAMPIERDARENESE 1946

(108/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 14/02/2014, allenatore di base Uefa "B" Nicola CARUSO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della U.S.D. SAMPIERDARENESE 1946 il pagamento di €. 6.712,00, oltre alle somme che matureranno in corso di giudizio e sino alla data di decisione, oltre agli interessi di legge ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il ricorrente ha richiesto, altresì, tutte le spese telefoniche sostenute per l'allestimento della squadra, su richiesta della società, che non disponeva di un Direttore Sportivo.

Al ricorso l'allenatore ha allegato un contratto su carta intestata della società U.S.D. Sampierdarenese 1946, da cui si evince che per l'attività di allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2012/2013, doveva percepire la somma di € 4.000,00, con decorrenza 20/08/2012 e fino al 30/06/2013; un secondo contratto, scritto su modulo di accordo tipo tra società aderenti alla Lega Nazionale Dilettante e Allenatori Dilettanti, recante la data del 12/09/2012, sono riportati € 4.000,00 per l'attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di 1^Categoria del Comitato Regionale Liguria della Lnd, sempre per la stagione sportiva 2012/2013, oltre al rimborso di spese di viaggi come stabilito dalla legge, oltre alla copia di richiesta emissione tessera di tecnico recante la data del 12/09/2012.

Il Presidente della U.S.D. Sampierdarenese 1946, in data 11/03/2014, ha comunicato che le competenze dovute dal ricorrente sono infondate per le seguenti motivazioni:

a- Le dimissioni volontarie del sig. Caruso sono state comunicate ufficialmente l'11/09/2012 e confermate il 13 novembre 2012 tramite fax alla Figc-Comitato Regionale Liguria dall'allora Presidente Luigi Grasso.

b- Il dicembre 2012, dopo il passaggio di consegne tra il vecchio Presidente, sig. Luigi Grasso e lo scrivente dott. Roberto Pittaluga, alla guida della 1^ squadra c'era tale Antonio Poidomani, il quale non aveva il titolo di allenatore e pertanto la nuova dirigenza ha immediatamente ufficializzato un nuovo tecnico abilitato, sig. Giorgi Odone.

c- I giocatori della 1^ squadra, ascoltabili sull'argomento, hanno confermato le dimissioni volontari dell'allenatore Caruso il quale non ha mai chiesto alla nuova dirigenza di essere reintegrato nel proprio ruolo.

Alla comunicazione di cui sopra viene allegata la dichiarazione, datata 11/09/2012, sottoscritta da Caruso Nicola, di dimissioni irrevocabili da allenatore della prima squadra.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale il 05/05/2014, ha invitato la società convenuta a dimostrare l'avvenuto invio della raccomandata dell'11/03/2014 all'allenatore ricorrente, cosa che ha fatto inviandone copia con raccomandata del 16/05/2014.

Il Comitato Regionale Liguria della Lnd, in data 4/06/2014, ha trasmesso copia del contratto economico stipulato tra la U.S.D. Sampierdarenese 1946 ed il sig. Caruso Nicola, relativo alla stagione sportiva 2012/2013, depositato presso i loro Uffici il 12/09/2014, congiuntamente al tesseramento.

Il ricorrente, con raccomandata del 19/06/2014, ha fatto pervenire le sue osservazioni su quanto comunicato dalla Società, in particolare, ha contestato l'assunto delle dimissioni relative alla guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2012/2013, ribadendo che è stato sollevato dall'incarico e non ha mai dato le dimissioni in data 11/09/2012, come sostenuto dal Presidente Pittaluga ma in tale data ha siglato l'accordo economico. Inoltre, ha contestato il documento ricevuto privo di data e soprattutto della sua firma.

Ha sollecitato, la società al pagamento in suo favore del credito maturato, pari ad € 6.712,00, nel rispetto di quanto contenuto nell'accordo economico, oltre alle somme che matureranno in corso di giudizio e sino alla data di decisione, oltre agli interessi legali ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Caruso Nicola non può essere discusso in quanto è necessario appurare la veridicità delle dimissioni del sig. Caruso Nicola dalla carica di allenatore della U.S.D. Sampierdarenese 1946 dallo stesso negate e, pertanto, decide di chiedere alla Procura Federale di accertare se il Caruso ha rassegnato le dimissioni, come affermato dalla Società e se le stesse non sono mai state rassegnate come sostiene l'allenatore.
Dall'istruttoria svolta dalla Procura Federale è emerso che"ictu oculi" le firme apposte sulla lettera di dimissioni e sull'accordo economico del Caruso, quest'ultima uguale a quella posta davanti al collaboratore della Procura Federale in sede di sottoscrizione del verbale di audizione, sembrano diverse.
Desta stupore una lettera di dimissioni datata 11 settembre, e un accordo economico fra Società ed allenatore, datato 12 settembre.
L'esame, poi, delle distinte della società U.S.D. Sampierdarenese 1946 relative al periodo "de quo" avvalora documentalmente le affermazioni del Caruso; lo stesso fino al 7 ottobre, sedeva regolarmente sulla panchina.
Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e letta la relazione del collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C., ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Caruso Nicola meritevole di parziale accoglimento.
Al ricorrente spetta per intero il premio di tesseramento, pari ad € 4.000,00, mentre le spese di viaggi spettano dal 12/09/2012, data della sottoscrizione dell'accordo economico, fino alla data del 7/10/2012, data di interruzione del rapporto, così come accertato dalla Procura Federale, per un totale di € 240,00 circa.
In ordine alle reclamate spese telefoniche sostenute per l'allestimento della squadra nulla spetta in quanto non previste in accordo e, anche se spettassero non son state documentate.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Sampierdarenese 1946 di corrispondere all'allenatore Caruso Nicola la somma di €. 4.000,00 relativa al premio tesseramento previsto in accordo economico per la stagione sportiva 2012/2013, € 240,00 per le spese sostenute per i viaggi effettuati fino alla data del 7 settembre 2012, oltre ad €. 25,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 4.265,00.
Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.
Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Silvio PELLEGRINI / ASD SULMONA CALCIO 1921

(109/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 17 febbraio 2014 l'allenatore dilettante signor Silvio Pellegrini, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di collaboratore tecnico della società A.S.D. Sulmona Calcio 1921 partecipante al campionato Nazionale di Serie D nella stagione sportiva 2013/2014.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 25 luglio 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) da erogarsi in dieci rate di euro 750 ciascuna con scadenze dal mese di agosto 2013 al mese di maggio 2014. L'allenatore fa presente altresì di essere stato esonerato dal proprio incarico, con comunicazione scritta del 17 dicembre 2013.
Con il reclamo in esame, il signor Silvio Pellegrini, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di corrispondergli l'importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre le rate "maturande fino alla data di decisione" non avendo ricevuto nulla di quanto pattuito, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 21 marzo 2014, ricevuta dalla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 il 10 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del 21 maggio 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 26 maggio successivo ha comunicato che non era stato depositato alcun accordo economico presso di loro.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Sulmona Calcio 1921 nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento considerato che al momento della presentazione del ricorso non erano ancora scadute le ultime quattro rate di quanto pattuito e

PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di corrispondere all'allenatore signor Silvio Pellegrini la complessiva somma di € 4.525,00 (quattromilacinquecentoventicinque/00) relativa quanto ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) a quanto dovutogli per le prime sei rate pattuite per la stagione sportiva 2013/2014 ed € 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Per le ulteriori rate di febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, qualora non pagate il signor Silvio Pellegrini potrà proporre un nuovo ricorso nei termini temporali stabiliti dalle norme.
Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA :all. Claudio MORELLI / USD PAOLANA

(131/34)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA Domenico CARRETTA

Con ricorso del 18 marzo 2014 l'allenatore di base Claudio MORELLI regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società UDS PAOLANA, partecipante al Campionato di Eccellenza Calabrese ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 2500per le rate di € 1250 scadute il 31 dicembre 2013, il 31 gennaio 2014 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico asserisce che la società si era impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di € 5000 per premio annuale di tesseramento in 4 rate da € 1250 ma le rate di dicembre 2013 e gennaio 2014 non venivano pagate. In data 21-01-2014 il MORELLI veniva esonerato dalla Società. Lo stesso allenatore richiede inoltre il rimborso spese limitate all'indennità chilometrica regolarmente documentate di € 1940.40. Giova precisare che il 2-5-2014 perveniva a questo Collegio lo stesso ricorso a firma dell'allenatore Morelli tramite l'Avv. Romeo Salvatore
L'allenatore asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 5 dicembre 2013 presso il Comitato Regionale Calabria la USD PAOLANA, non ha effettuato il pagamento delle 2 rate di € 1250 scadute in dicembre 2013, gennaio 2014. La UDS paolana invitata da questo Collegio il giorno 5 maggio 2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla USD PAOLANA di pagargli la somma di € 2500 inerente le due rate di € 1250 scadute in dicembre 2013 e gennaio 2014,oltre le spese di indennità chilometrica di € 1940,40,regolarmente documentate,e € 50 per interessi legali equitativamente calcolati,per un totale di € 4.490,40. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Cosimo RINAURO / ASDC EVOLI

(135/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 1° aprile 2014 l'allenatore dilettante signor Cosimo Rinauro, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D.C. Evoli partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania nella stagione sportiva 2013/2014.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 19 agosto 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) da erogarsi in dieci rate di euro 500 ciascuna "con scadenze il 20 di ogni mese a partire dal 20 settembre 2013 e fino al 20 giugno 2014.
Con il reclamo in esame, il signor Cosimo Rinauro, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D.C. Evoli di corrispondergli l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) non avendo ricevuto nulla di quanto pattuito, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 5 maggio 2014, restituita dalle poste competenti per compiuta giacenza, aveva invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Comitato Regionale Campania della LND, su richiesta del 18 giugno 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 1° luglio successivo ha comunicato che non era stato depositato alcun accordo economico presso di loro, " né è stato depositato altro tipo di documento che definisca un rapporto economico tra le parti in oggetto".
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D.C. Evoli nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente dall'inerzia della società stessa all'invito di andare a ritirare la missiva e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della A.S.D.C. Evoli, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento considerato che al momento della presentazione del ricorso non erano ancora scadute le ultime tre rate di quanto pattuito e

PQM

il Collegio accoglie il parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D.C. Evoli di corrispondere all'allenatore signor Cosimo Rinauro la complessiva somma di € 3.525,00 (tremilacinquecentoventicinque/00) relativa quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) a quanto dovutogli per le prime sette rate pattuite per la stagione sportiva 2013/2014 ed € 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Per le ulteriori rate di aprile, maggio e giugno 2014, qualora non pagate, il signor Cosimo Rinauro potrà proporre un nuovo ricorso nei termini temporali stabiliti dalle norme.
Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per non avere l'allenatore signor Cosimo Rinauro provveduto a depositare l'accordo economico presso il competente Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, così come previsto dalla vigente normativa.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA : all. Enrico DI PIETRO / ASD VIRTUS PILASTRO

(143/34)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 18 marzo 2014 l'allenatore di base Enrico DI PIETRO regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società ASD VIRTUS PILASTRO, partecipante al Campionato Regionale di 2^ categoria Regionale Lazio ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 1200 per le rate di € 400 scadute in marzo, aprile e maggio 2013 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico asserisce che la società si era impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di €2000 per premio annuale di tesseramento in 5 rate da € 400 ciascuna ma di aver ricevuto solo la somma di € 800.
Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 15 dicembre 2012 presso il Comitato Regionale Lazio,la ASD VIRTUS PILASTRO CALCIO, non ha effettuato il pagamento delle 3 rate di € 400 scadute in marzo, aprile e maggio 2012. La ASD VIRTUS PILASTRO invitata da questo Collegio il giorno 7 maggio 2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD VIRTUS PILASTRO di pagargli la somma di € 1200 inerente le tre rate di € 400 scadute in marzo, aprile e maggio 2013. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Alessandro OLIVA / VERBANIA CALCIO 1959 srl

(153/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 19/05/2014, l'avv. Cesare Italo Rossini, legale dell'allenatore professionista di 2^ categoria, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della S.S.D. Verbania Calcio 1959, il pagamento della complessiva somma di €.18.000,00, oltre agli interessi di mora e rimborso indennità chilometrica.
Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti in data 30/11/2012, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, stagione sportiva 2012/2013, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo lordo di €. 17.500,00, da pagarsi in sette rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge.
Sempre con lo stesso ricorso, il legale rappresentante dell'allenatore Oliva Alessandro ha prodotto copia di un secondo contratto, sottoscritto con la medesima società, in data 22/08/2013, stagione sportiva 2013/2014, con il quale veniva stabilito che, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della squadra, la corresponsione della somma di € 24.000,00, da pagarsi in dodici rate mensili di uguale importo, entro la stagione di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali per Legge.
Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, per la stagione sportiva 2012/2013, è stato depositato presso i loro Uffici, in data 6/12/2012, invece, quello relativo alla stagione sportiva 2013/2014, è stato depositato il 06/09/2013.
Con raccomandata del 03/06/2014, il ricorrente, invitato dalla Segreteria di questo Collegio, ha spedito le ricevute di ritorno inviate alla Società Verbania Calcio 1959, quale prova dell'inoltro del ricorso in questione.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 29/10/2014, ha invitato la S..S.D. Verbania Calcio 1959 alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni prodotte dalla Società.
Da verifiche effettuate dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale risulta che la raccomandata n. 15122710433-9, spedita in data 30/10/2014 dagli Uffici della F.I.G.C. di Roma, con la quale venivano richieste le controdeduzioni alla società Verbania Calcio 1959, è stata restituita in data 5/12/2014 al mittente con timbro con la dicitura"COMPIUTA GIACENZA".
Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti e al silenzio della società, ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Alessandro Oliva è meritevole di accoglimento
Al ricorrente spettano € 10.000,00 a saldo dell'accordo stipulato il 30/11/2012, stagione sportiva 2012/2013 ed € 8.000,00 a saldo dell'accordo economico stipulato 22/08/2013, relativo alla stagione sportiva 2013/2014, e comunque fino al 17/12/2013, data delle sue dimissioni dall'incarico ricevuto di allenatore della prima squadra, oltre agli interessi legali, calcolati equitativamente in complessivi € 170,00. Sull'importo sopra citato dovranno messere effettuate le ritenute previste per legge.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Verbania Calcio 1959 di corrispondere all'allenatore professionista Alessandro Oliva la somma complessiva di €. 18.000,00, a saldo di quanto pattuito per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, oltre a complessivi €. 170,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €.18.170,00, su cui dovranno essere operate le ritenute fiscali previsti dalla legge.
Sull'importo sopra citato dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto deitermini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all.Giuseppe GIDIULI / USD FRAGAGNANO

(157/34)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 28 maggio 2014 l'allenatore di base Giuseppe Gidiuli regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società U.S.D. FRAGAGNANO, partecipante al Campionato di Promozione girone B del Comitato Regionale Puglia ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 6600. Il tecnico asserisce che la società si era impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di € 7500 quale premio annuale in 8 rate da Euro 900 e una € 300 ma di aver ricevuto solo la somma di Euro 900 quale acconto. Tale intesa a detta dell'allenatore è stata ratificata con la sottoscrizione dell'accordo previsto dalle norme federali nel mese di settembre 2013 la cui copia non è stata mai consegnata.
Asserisce inoltre di essere stato esonerato dalla società il 27-10-2013. La U.S.D. FRAGANANO il giorno 5 giugno 2014 con raccomandata A/R nella persona del Presidente Cav. Pietro MARZULLI riferiva che l'allenatore di cui si tratta non ha mai fatto parte dell'organico della U.S.D. FRAGAGNANO, non è mai stato fatto nessun accordo con lo stesso e pertanto non poteva neanche essere esonerato. L'assegno di € 900 è stato elargito nel mese di ottobre come rimborso spese in quanto non avendo raggiunto un accordo con lo stesso ingaggiavano l'allenatore Carmine DE FALCO.Da accertamenti esperiti presso il C.R.Puglia è emerso che nessun contratto è stato depositato presso i suddetti Uffici.
Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore non risultano atti che provino che era in essere un contratto tra allenatore e società nè tantomeno il compenso pattuito. Dalle carte prodotte si ritiene che il ricorso è da rigettare.

PQM

Il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso da rigettare.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Fabrizio VACCARINI / APD COLLI di LUNI

(158/34)

ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 22 maggio 2014, l'allenatore dilettante Fabrizio Vaccarini, iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale per farsi riconoscere da parte della società APD COLLI DI LUNI il pagamento della somma di euro 12000,00 oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, a saldo del premio di tesseramento di 18000,00 euro concordato con la suddetta società, da versarsi in due rate di euro 3000,00 con scadenza 1/10/2012 ed 1/11/2012 e numero otto rate di importo pari ad euro 1500,00 scadenti il primo giorno di ogni mese dal 1/10/2012 al 1/6/2013 e l'ultima il 30/6/2013.
A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata redatta in data 16/8/2012, la quale come detto prevedeva un premio di tesseramento di 18000,00 euro, come responsabile tecnico del settore giovanile.
In data 2 luglio 2014 il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società resistente ad inviare proprie controdeduzioni ed il ricorrente a presentare eventuali osservazioni.
La società APD COLLI DI LUNI con una nota dell'avvocato Maggiari respingeva la richiesta del Sig. Vaccarini sostenendo che quest'ultimo non ha mai svolto l'attività di allenatore prevista nell'accordo e, in ogni caso, a partire dal mese di dicembre 2012 ha interrotto ogni attività nell'interesse della società, pertanto nessuna pretesa può essere vantata dal ricorrente.
Inoltre c'è da precisare che il signor Vaccarini si è trattenuto illegittimamente la somma di euro 1100,00 di spettanza della società, in virtù di trattativa per cessioni di giocatori, come risulta dalla lettera inviata dal reclamante il 25/5/2013 al consiglio dell'associazione, presente in atti.
In data 23 luglio 2013 l'allenatore ricorrente faceva pervenire proprie osservazioni avverso le controdeduzioni della società, ribadendo la pretesa creditoria indicata nel ricorso di euro 12000,00 in base all'attività prodotta ed illustrata nella stessa nota, precisando che per l'attività svolta e per la funzione di responsabile dell'attività giovanile non è stato previsto alcun massimale, previsto invece solo nei casi di affidamento al tecnico di una specifica categoria e dei relativi compiti.
Il Sig. Vaccarini ha precisato inoltre di non essersi mai dimesso e di aver percepito somme parziali a fronte delle somme dovute dal Club.
Il Collegio esaminata la documentazione rileva che il Sig. Vaccarini a sostegno del suo ricorso ha prodotto copia di un accordo tipo fra società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti e Allenatori che prevede un massimale da corrispondere all'allenatore a seconda del campionato nel quale svolge la sua attività.
Nel caso di specie si tratta di campionato di squadre minori che prevede un massimale di euro 2.500,00.
Il ricorso non merita accoglimento tenuto conto che il premio di tesseramento previsto nell'accordo del 16/8/2012 era di euro 18000,00 e che il Sig. Vaccarini ha dichiarato di aver ricevuto dei compensi parziali che si presumono essere di euro 6000,00, tenuto conto che la richiesta è stata il pagamento di euro 12000,00, quindi somma ampiamente superiore a quella di 2.500,00 euro prevista dal massimale, per l'attività svolta in qualità di responsabile delle squadre giovanili, quindi il ricorrente deve essere ritenuto soddisfatto avendo ricevuto la somma di € 6000,00, rispetto ai 2.500,00 previsti dalla normativa federale.

PQM

Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso.
La presente delibera è inappellabile.
Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza,avendo le parti stipulato un accordo economico con un premio di tesseramento superiore a quello previsto dalle norme federali.

VERTENZA : all. Stefano FERRETTI / ASD GRIFONE MONTEVERDE

(159/34)

ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI

Con ricorso datato 05/06/2014 l'allenatore professionista Ferretti Stefano regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. adiva questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuta,da parte dell'asd Grifone Monteverde il pagamento di euro 2000,00 quale saldo dell'accordo economico stipulato con la società e depositato in data 02/01/2014 accordo che prevedeva il pagamento di euro 5000,00 in cinque rate mensili da gennaio a maggio 2014.
Il Ferretti comunica di essere stato esonerato in data 31/03/2014.
Il Segretario del Collegio in data 03/07/2014 inviava raccomandata sia alla società per eventuali controdeduzioni,qualora ce ne fossero, sia all'allenatore per rispondere alle stesse.
Ad oggi nulla è pervenuto in risposta alle richieste del Collegio.
Visti i documenti pervenuti il Collegio non avendo altresi ricevuto controdeduzioni della società decide di accogliere il ricorso dell'allenatore Ferretti Stefano

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso del Ferretti ed obbliga l'asd Grifone Monteverde al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro 2000,00 relativo ai mesi aprile / maggio 2014.
La presente delibere è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Sebastiano BASILE / ASD TAORMINA

(160/34)

ARBITRI: Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA

In data 30/05/ 2014 l'allenatore di Base Sebastiano Basile, iscritto nei ruoli federali comunicava di essere stato assunto in qualità di tecnico della prima squadra dell'ASD Taormina, compagine militante al campionato di Eccellenza, girone B del Comitato Regionale Sicilia per la stagione sportiva 2012/2013. Il tutto sancito e sottoscritto dalle parti e regolarmente depositato presso il Comitato di competenza, dove la società si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.500,00 come premio di tesseramento.
Non avendo ricevuto alcun compenso, chiede a questo Collegio di far obbligo alla società sopraccitata al pagamento di quanto pattuito con l'allenatore, oltre agli interessi di mora.
In data 2 luglio 2014 il Segretario di questo Collegio ha invitato la società a fornire le proprie conto deduzioni, ma la società non ha ritenuto di replicare.
Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione dichiara il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Sebastiano Basile e obbliga la società ASD Taormina al pagamento della somma di euro 2.500,00 quale premio di tesseramento mancante oltre ad euro 25,00 quali interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 2.525,00.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Michele CALIFANO / ASD ISERNIA

(161/34)

ARBITRI: sign. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI

L'allenatore di III^ categoria Michele Califano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, ha dichiarato di essere stato assunto per la stagione sportiva 2013/2014, in qualità di allenatore della prima squadra della ASD Isernia,compagine partecipante al campionato Nazionale di Serie D, a partire dal 10/ 01/2014. Il tutto perfezionato da un accordo economico regolarmente depositato presso il Comitato di competenza, dove la società si era impegnata a riconoscere al ricorrente la somma di euro 4.500,00 suddivisa in rate mensili uguali da euro 750,00 a partire dal mese di gennaio fino al mese di giugno 2014. L'allenatore ha dichiarato di non aver percepito nulla, e invita questo Collegio a far obbligo alla società al pagamento di quanto pattuito e sottoscritto tra le parti , ossia euro 4.500,00 quale premio di tesseramento e euro 15.210,29 quali rimborso spese chilometriche da Pagani ad Isernia (fornendo abbondante e minuziosa documentazione) per un totale di euro 19.710,29. Come di consueto il Segretario del Collegio in data 2 luglio ha invitato la società a fornire le proprie contro deduzioni, senza nessuna risposta.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e non avendo ricevuto alcuna controdeduzioni da parte della società, dichiara il ricorso meritevole di parziale accoglimento in quanto al momento del ricorso la rata di giugno non era ancora scaduta.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società ASD Isernia al pagamento in favore dell'allenatore Michele Califano della somma di euro 3.750,00 quale premio di tesseramento mancante e di euro 15.210,29 quale rimborso spese oltre ad euro 190 quali interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 19.150,29.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Salvatore AMURA / ASD CITTA' DI AGROPOLI

(162/34)

ARBITRI :sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

Con ricorso del 05/06/2014 l'allenatore di II ^ Categoria AMURA SALVATORE, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della ASD CITTA' DI AGROPOLI il pagamento della somma di € 9.000 (novemila) a saldo del premio di tesseramento oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria .

Il ricorrente ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta in data 10/09/2013 con il legale rappresentante della Asd Città di Agropoli da cui si evince che per l'attività di allenatore della prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania stagione nella sportiva 2013/14, avrebbe dovuto percepire un compenso annuo di € 10.000 (diecimila) da pagarsi in dieci rate di € 1.000 (mille) cadauna con scadenza fine mese a decorrere dal mese di settembre 2013 e fino al 30/06/2014 .

Il richiedente dichiara di essere stato esonerato con comunicazione, a mezzo telegramma , datata 11/10/2013 e con conferma da parte sua, con pari mezzo di comunicazione datato 21/11/2013, di avere preso atto della decisione della Società e di restare a disposizione della Asd Città di Agropoli, lamentando nel contempo il mancato pagamento di € 9.000 (novemila) pari alle rate comprese dal mese di Ottobre 2013 alla fine del Campionato Giugno 2014.

Il Comitato Regionale Campania della LND su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 07/10/2014, comunica in data 17/11/2014 che non è stato depositato, presso i loro uffici, l'accordo economico sottoscritto fra le parti in questione.

Con raccomandata del 02 luglio 2014, il Segretario del Collegio Arbitrale, invita la Società Asd Città di Agropoli a presentare , qualora lo ritenga opportuno,le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Salvatore Amura ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la Asd Agropoli nulla ha ritenuto di contro dedurre, e che la raccomandata inviatale è tornata al mittente dopo la prevista compiuta giacenza, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente dall'inerzia della società stessa,ritiene il ricorso proposto dall'allenatore Salvatore Amura meritevole di accoglimento

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Salvatore Amura ed obbliga la Società Asd Città di Agropoli al pagamento della somma di € 9.000(novemila) a saldo del premio di tesseramento, di € 60(sessanta) per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.060 (novemilasessanta)oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Il Collegio Arbitrale decide inoltre di segnalare alla Procura Federale l'allenatore Salvatore Amura per non avere provveduto a depositare l'accordo economico sottoscritto in data 10/9/2013 presso il Comitato Regionale Campania della LND .

Nulla infine è dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.-

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Antonio Santino ACETO / Nuova COSENZA Calcio srl

(163/34)

ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

L'allenatore dilettante Antonio Santino ACETO,in data 9 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la NUOVA COSENZA CALCIO srl di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Gaetano G.A.BELLIA / USD ATLETICO CATANIA

(164/34)

ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenica CARRETTA

Con ricorso del 9 giugno 2014 l'allenatore di base Bellia Gaetano Giuseppe Antonio, iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale per farsi riconoscere il pagamento, da parte della società U.S.D. Atletico Catania, della somma di € 4.200,00 oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.
A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata, stipulata in data 3/10/2013, con la quale la società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 4.200,00 da pagarsi in sette rate da € 600,00 cadauna, ogni fine mese a partire dal 31/10/2013 al 30/4/2014, per la conduzione della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione della regione Sicilia, per la stagione sportiva 2013/2014, a decorrere dal 3/10/2013 al 30/6/2014, per quattro allenamenti settimanali.
Con raccomandata A/R del 13/11/2013 la società comunicava al Sig. Bellia il suo esonero dalla conduzione tecnica della squadra.
In data 2/10/2014 il Segretario di questo Collegio arbitrale invitava, con lettera raccomandata: la società USD Atletico Catania a produrre proprie controdeduzioni scritte e l'allenatore a presentare eventuali osservazioni.
La Segreteria scriveva inoltre, in data 7/10/2014 al CR Sicilia LND per farsi attestare l'avvenuto deposito dell'accordo economico, ricevendo una risposta negativa.
Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la società in questione nulla ha opposto alla richiesta dell'allenatore Bellia.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore e fa obbligo alla società U.S.D. Atletico Catania di corrispondere al Sig. Bellia Gaetano Giuseppe Antonio la somma di € 4.200 per il mancato pagamento del premio di tesseramento oltre ad € 20,00 per per interessi equitativamente calcolati, per una somma complessiva di € 4.220,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno di svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per il mancato deposito del contratto da parte dell'allenatore.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Gabriele RATTI / CALCIO LECCO 1912 S.p.A

(165/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 10/06/2014, lo Studio Legale Moscheni-Carissimi, difensori dell'allenatore Professionista di 2^ Categoria Gabriele RATTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., hanno adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al loro assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della società Calcio Lecco 1912 S.p.A. il pagamento di €. 8.000,00, a saldo delle sue spettanze oltre agli interessi al tasso ufficiale di sconto da contratto, agli ulteriori interessi di mora e rivalutazione monetaria ex lege dal dovuto al saldo effettivo; con ulteriore condanna al risarcimento del danno ex art. 1123 c.c. da liquidarsi in via equitativa.

Nel ricorso i legali rappresentanti dell'allenatore, nel precisare che, con regolare contratto annuale del 05/08/2013, di cui hanno allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, la sopracitata Società, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti della Lnd, si era impegnata a corrispondere al loro assistito un compenso annuo lordo di €. 10.000,00, da versarsi mediante n. 10 rate mensili da € 1.000,00 con scadenze alla fine di ogni mese, quale tecnico per la stagione sportiva 2013/2014.

I legali hanno comunicato, altresì, che in data 21/11/2013, a seguito delle dimissioni dell'allenatore della prima squadra il loro assistito, su richiesta della Società e relativo tesseramento, ha svolto le mansioni di responsabile della prima squadra, a tutto il 15/12/2013, dalla 13^ alla 16^ giornata del girone di andata.

In data 17/12/2013, per l'effetto dell'incarico della conduzione della prima squadra ad altro allenatore il loro assistito ha acconsentito alla variazione delle proprie mansioni divenendo collaboratore della prima squadra, tutto con l'accordo della società e fermo restante il compenso economico come da precedenti accordi.

Inoltre, hanno comunicato che il ricorrente pur a disposizione del nuovo allenatore e/o alla società, non ha mai ricevuto indicazioni circa lo svolgimento dell'attività nonostante abbia manifestato di voler fornire la propria prestazione contrattuale, anche per il tramite dei suoi difensore.

Hanno allegato documentazione da cui si evince l'ingiustificato rifiuto della società convenuta di ricevere le prestazioni nonché di corrispondere il dovuto stabilito in contratto.

I legali hanno comunicato che il loro assistito ha ricevuto solo € 2.000,00 a fronte della somma pattuiti per cui è ancora in credito di € 8.000,00

Infine, hanno allegato copie di articoli di giornali in cui è riportato l'incarico di allenatore ricevuto, calendario del girone di appartenenza del Calcio Lecco 1912, copia della comunicazione di variazione di incarico, recante la data del 17/12/2013, nonché copie di lettere inviate alla società circa i chiarimenti sulle mansioni e su richiesta di compensi maturati e non corrisposti.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale il 7/10/2014, ha chiesto al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito, così come previsto dalla normativa federale, del contratto/accordo economico intercorso fra le parti.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., in data 10/10/2014, ha comunicato che l'accordo economico stipulato tra la società Calcio Lecco 1912 SpA e l'allenatore Ratti Gabriele per la stagione sportiva 2013/2014, non è stato depositato presso i propri Uffici.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 2/10/2014, con accettazione in data 06/10/2014, da parte di Poste Italiane, come si evince dall'allegato modulo di "Esito della

Spedizione", ha invitato la società Calcio Lecco 1912 SpA a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore di 2^ categoria Ratti Gabriele è meritevole di accoglimento considerato, altresì, che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre.
Al ricorrente spettano € 8.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 35,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.035,00.
Sul sopracitato importo vanno operate le ritenute fiscali di legge

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Calcio Lecco 1912 SpA di corrispondere all'allenatore Ratti Gabriele la somma di €. 8.000,00, stagione sportiva 2013/2014, oltre ad €. 35,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 8.035,00, a cui vanno operate le ritenute fiscali previsti per legge.
Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.
Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Per il mancato deposito del contratto presso il Dipartimento Interregionale della Lnd, al momento dell'incarico di allenatore della prima squadra, come da normativa in essere, il Collegio Arbitrale decide di rinviare gli atti alla Procura Federale.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Cesare Emanuele RATTI / CALCIO LECCO 1912 S.p.A

(166/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 10/06/2014, lo Studio Legale Moscheni-Carissimi, difensori dell'allenatore di base Uefa "B" Cesare Emanuele RATTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., hanno adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al loro assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della società Calcio Lecco 1912 S.p.A. il pagamento di €. 4.800,00, a saldo delle sue spettanze oltre agli interessi al tasso ufficiale disconto da contratto, agli ulteriori interessi di mora e rivalutazione monetaria ex lege dal dovuto al saldo effettivo; con ulteriore condanna al risarcimento del danno ex art. 1123 c.c. da liquidarsi in via equitativa.

Nel ricorso i legali rappresentanti dell'allenatore, nel precisare che, con regolare contratto annuale del 30/09/2013, di cui hanno allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, la sopracitata Società, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti della Lnd, si era impegnata a corrispondere al loro assistito un compenso annuo lordo di €. 6.000,00, da versarsi mediante n. 10 rate mensili da € 600,00 cadauno con scadenze alla fine di ogni mese, quale allenatore in seconda della 1^ squadra, per la stagione sportiva 2013/2014.

Hanno comunicato, altresì, che il ricorrente ha svolto l'attività di collaboratore della prima squadra, mansioni svolte anche per la squadra Juniores e che in data 21/11/2013, a seguito delle dimissioni dell'allenatore della prima squadra, il loro assistito, su richiesta della Società ha continuato a svolgere la propria attività in ausilio al nuovo incaricato, la conduzione della prima squadra, fino a tutto il 15/12/2013..

In data 17/12/2013, per l'effetto dell'incarico della conduzione della prima squadra ad altro allenatore, pur restando a disposizione dello stesso e/o comunque a disposizione della società, non ha mai ricevuto indicazioni circa lo svolgimento dell'attività, nonostante abbia manifestato di voler fornire la propria prestazione contrattuale, anche per il tramite dei suoi difensori.

Ancora, hanno allegato documentazione da cui si evince l'ingiustificato rifiuto della società convenuta di ricevere le prestazioni nonché di corrispondere il dovuto stabilito in contratto.

Hanno comunicato che il loro assistito ha ricevuto solo le prime due mensilità, nulla percependo per i mesi lavorati da settembre 2013 incluso fino ad aprile 2014, per un totale di e 4.800,00, restando vani tutti i solleciti inviati alla società.

Hanno allegato copie di distinta della società Calcio Lecco, gara del 6/10/2013, stralcio Comunicato Ufficiale n. 51 del 13/11/2013, del Dipartimento Interregionale della Lnd, riportante le decisioni del Giudice Sportivo a carico di allenatori, nonché copie di lettere inviate alla società per richiesta di compensi maturati e non corrisposti.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale il 7/10/2014, ha chiesto al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito, così come previsto dalla normativa federale, del contratto/accordo economico intercorso fra le parti.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., in data 10/10/2014, ha comunicato che l'accordo economico stipulato tra la società Calcio Lecco 1912 SpA e l'allenatore Ratti Cesare Emanuele, per la stagione sportiva 2013/2014, non è stato depositato presso i propri Uffici.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 2/10/2014, ricevuta in data 9/10/2014, ha invitato la società Calcio Lecco 1912 SpA a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore di base Uefa "B" Ratti Cesare Emanuele è meritevole di accoglimento, considerato, altresì, che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre.

Al ricorrente spettano € 4.800,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.820,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Calcio Lecco 1912 SpA di corrispondere all'allenatore Ratti Cesare Emanuele la somma di €. 4.800,00, stagione sportiva 2013/2014, oltre ad €. 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 4.820,00.
Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.
Il mancato deposito del contratto da parte dell'allenatore ricorrente non va segnalato alla Procura Federale,in quanto lo stesso ha svolto le mansioni di allenatore in seconda per la società,mentre il deposito è obbligatorio soltanto per l'allenatore della prima squadra.
Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF dal CGS.

VERTENZA: all.Giuseppe BUTTI / CALCIO LECCO 1912 S.p.A

(167/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso dell'11/06/2014, lo Studio Legale Moscheni-Carissimi, legali dell'allenatore Professionista di 2^ Categoria Giuseppe BUTTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., hanno adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al loro assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della società Calcio Lecco 1912 S.p.A. il pagamento di €. 3.740,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi al tasso ufficiale di sconto da contratto, agli ulteriori interessi di mora e rivalutazione monetaria ex lege dal dovuto al saldo effettivo; con ulteriore condanna al risarcimento del danno ex art. 1123 c.c.

Nel ricorso i legale rappresentanti dell'allenatore, nel precisare che, con regolare contratto annuale del 30/09/2013, di cui hanno allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, la sopracitata Società, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti della Lnd, si era impegnata a corrispondere al loro assistito un compenso annuo lordo di €. 22.000,00, da versarsi mediante n. 10 rate mensili da € 2.200,00 cadauna con scadenze alla fine di ogni mese, quale tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2013/2014.

Hanno comunicato, altresì, che in data 21/11/2013, l'allenatore ha rassegnato le dimissioni quale responsabile della 1^ squadra e di ciò oltre a darne comunicazione scritta alla società lo ha partecipato a tutti gli Organi competenti della FIGC.

I legali hanno, ancora, comunicato che il loro assistito non ha ricevuto il saldo delle sue competenze, così come previsto dal contratto per il mese di ottobre e i giorni lavorati del mese di novembre, fino alla data delle dimissioni, pari la somma di € 3.740,00.

Sono stati allegati: copia del modulo di dimissioni, datato 21/11/2013, inviato al Settore Tecnico della FIGC; copia del comunicato stampa, redatto dalla Società Calcio Lecco 1912, SpA, in cui nel prendere atto delle dimissioni dell'allenatore Butti Giuseppe si ringrazia lo stesso per la professionalità dimostrata, copia di lettere inviate alla società Calcio Lecco 1912 SpA con le quali i legali hanno richiesto i compensi maturati e non ancora corrisposti.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale il 7/10/2014, ha chiesto al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito, così come previsto dalla normativa federale, del contratto/accordo economico intercorso fra le parti.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., in data 10/10/2014, ha comunicato che l'accordo economico stipulato tra la società Calcio Lecco 1912 SpA e l'allenatore Butti Giuseppe, per la stagione sportiva 2013/2014, è stato depositato presso i propri Uffici in data 21/10/2013.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 2/10/2014, con accettazione in data 06/10/2014, da parte di Poste Italiane, come si evince dall'allegato modulo di "Esito della Spedizione", ha invitato la società Calcio Lecco 1912 SpA a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore di 2^ categoria Butti Giuseppe è meritevole di accoglimento considerato, altresì, che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre.

Al ricorrente spettano € 3.740,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 16,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.756,00.

Sul sopracitato importo vanno operate le ritenute fiscali di legge

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Calcio Lecco 1912 SpA di corrispondere all'allenatore Butti Giuseppe la somma di €. 3.740,00, stagione sportiva 2013/2014, oltre ad €. 16,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.756,00, a cui vanno operate le ritenute fiscali previsti per legge.
Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.
Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA : all. Cristiano MASITTO / SAN PAOLO PADOVA SRL

(168 / 34)

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Ivano CORRADA

Con ricorso del 16 giugno 2014, l'allenatore CRISTIANO MASITTO rappresentato dall'Avvocato Luca Ulivi che lo rappresenta con regolare sottoscrizione di mandato speciale, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, espone che in data 12/11/2013 assumeva l'incarico di allenatore della squadra SAN PAOLO PADOVA SRL , partecipante al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2013/14 .

Nel ricorso il tecnico precisa che con scrittura privata redatta in data 12/11/2013 , a firma del legale rappresentante, la società San Paolo Padova srl si impegnava a corrispondere all'allenatore Cristiano Masitto la somma di € 7.500 (settemilacinquecento) da corrispondere in sei rate da € 1.100 (millecento)cadauna e con scadenza il 15 di ogni mese a decorrere dicembre 2013 e fino a maggio 2014, oltre all'ultima rata di € 900 (novecento) con scadenza 15 giugno 2014 .

L'accordo economico prevedeva altresì un rimborso spese limitato all'importo della indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza dell'allenatore ed il campo di gioco della società per lo svolgimento di 4 (quattro) allenamenti settimanali più la partita ufficiale

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto dalla società San Paolo Padova srl, la somma di € 3.600 (tremilaseicento) a titolo di premio di tesseramento oltre alla somma di € 2.005,34 (duemilacinque/34) quale indennità chilometrica come da dettagliata notula allegata al ricorso, per cui chiede a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla San Paolo Padova srl al pagamento della somma complessiva di € 5.605,34 (cinquemilaseicentocinque/34) .

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione , depositato presso i loro uffici in data 21/03//2014.

La società San Paolo Padova srl, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 2 ottobre 2014, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di contro dedurre.

Provvedeva invece a produrre le necessarie contro deduzioni, con raccomandata del 25/09/2014, l'avv. Monica Scabia , che per nome e per conto dell'ATLETICO SAN PAOLO PADOVA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, nella persona del suo legale rappresentante, informando che il sig.Cristiano Masitto, allenatore per la stagione sportiva 2013/14 del San Paolo Padova, oggi fallita, totalmente refuso dalla società sua assistita,subentrata alla prima,come da dichiarazione liberatoria sottoscritta dal sig.Cristiano Masitto che dichiara di non avere nulla a pretendere a nessun titolo e per nessuna ragione sia dalla fallita società San Paolo Padova, sia dalla nuova società Atletico San Paolo s.s.d.

Per quanto sopra esposto l'avv. Monica Scabia, asserisce che con l'avvenuto pagamento, ad oggi alcun debito sportivo risulta in essere in capo all'una ed all'altra società riferibile alla posizione del Sig. Cristiano Massito.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ed in considerazione che la dichiarazione liberatoria firmata dallo stesso ricorrente, annulla tutto quanto richiesto nella vertenza dello stesso Cristiano Masitto,che percio dichiara di non aver null'altro a pretendere

PQM

Il Collegio delibera la cessata meteria del contendere.

VERTENZA:all. Aldo GARDINI / ACD VITERBESE CASTRENSE

(169/34)

ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

L'allenatore dilettante Aldo GARDINI,in data 5 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la ACD VITERBESE CASTRENSE di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Manuel AMATI / SSD a rl RICCIONE CALCIO 1929

(170/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTIi

Con ricorso del 12 giugno 2014 l'allenatore dilettante signor Manuel Amati, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore, nella stagione sportiva 2013/2014, della squadra Juniores Nazionale della società SSD a rl Riccione Calcio 1929.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1° agosto 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) da erogarsi in dieci rate di euro 500 ciascuna "con scadenze il primo di ogni mese a partire dal settembre 2013 e fino al giugno 2014.
Con il reclamo in esame, il signor Manuel Amati, chiede a questo Collegio di far obbligo alla SSD a rl Riccione Calcio 1929 di corrispondergli l'importo di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) avendo ricevuto esclusivamente € 200,00 (duecento/00) tramite assegno circolare in data 17 gennaio 2014, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 2 luglio 2014, restituita dalle poste competenti per compiuta giacenza, aveva invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni ed ugualmente la raccomandata indirizzata all'allenatore è stata restituita al mittente con la causale "numero civico inesistente".
Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del 7 ottobre 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 10 ottobre successivo ha comunicato che non era stato depositato alcun accordo economico presso di loro.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che:

- la SSD a rl Riccione Calcio 1929 nulla ha ritenuto di contro dedurre a causa della mancata consegna della raccomandata sopra richiamata;
- ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente dall'inerzia della società stessa all'invito di andare a ritirare la missiva e che pertanto non può essere ritenuto un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della SSD a rl Riccione Calcio 1929;
- che l'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva 2013/2014 è superiore al massimale previsto per gli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato Juniores Nazionale;

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come punto di riferimento il massimale previsto per la categoria in argomento (€ 3.000,00) dichiara l'obbligo della SSD a rl Riccione Calcio 1929 di corrispondere all'allenatore signor Manuel Amati la complessiva somma di € 2.825,00 (duemilaottocentoventicinque/00) relativa quanto ad € 2.800,00 (duemilaottocento/00) a quanto dovutogli per l'accordo economico pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, considerato che, la società ha versato all'interessato € 200,00 (duecento/00), ed € 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Gianpaolo CHIERICO / ACD SANT'ANGELO 1907 srl

(171/34)

ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 13 giugno 2014, l'allenatore professionista GIAMPAOLO CHIERICO iscritto al settore tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di € 11.160,00,così suddivisa € 5000,00 per premio di tesseramento ed € 6.160,00 per rimborso spese indennità chilometrica, oltre agli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata,del 18/8/2013 non depositata, come da nota del 27/10/2014, con la quale la società A.C.D. Sant'Angelo 1907 s.r.l. si impegnava, per la conduzione della squadra partecipante al campionato di ECCELLENZA, per la stagione sportiva 2013/2014, a corrispondere al Sig. Giampaolo Chierico la somma di € 7.500,00 quale premio di tesseramento, da pagarsi in dieci rate di € 750,00 cadauna dal 27/8/2013 al 27/5/2014; l'accordo inoltre prevedeva un rimborso spese chilometriche pari ad un ad 1/5 del costo della benzina, moltiplicato per il numero dei chilometri tra residenza e/o il domicilio dell'allenatore ed il campo di gioco della società.
In data 2 ottobre 2014 la segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava; la parte resistente a presentare proprie controdeduzioni ed il ricorrente eventuali osservazioni, con raccomandata del 3/10/2014 restituita al mittente perché la società ha cessato l'attività come risulta dalla certificazione dell'anagrafe federale.
La società A.C.D. Sant'Angelo nulla ha fatto pervenire a sua difesa, pertanto il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per mancata opposizione alla richiesta dell'allenatore ricorrente.
Il Collegio ritiene che vanno riconosciute all'allenatore anche le spese chilometriche in quanto con il ricorso, ha dettagliatamente ricostruito la somma mensile che gli era dovuta di € 616,00 (0,55 il costo della benzina, 56 i chilometri andata e ritorno percorsi, quattro allenamenti più una gara per quattro settimane).

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso fa obbligo alla società A.C.D. Sant'Angelo 1907 s.r.l. di corrispondere all'allenatore Giampaolo Chierico la somma di € 11.160,00 così suddivisi € 5000,00 a saldo del premio di tesseramento ed € 6.160,00 per rimborso spese indennità chilometrica, oltre agli interessi di mora di € 92,00 Per un totale complessivo di € 11.252,00
Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per il mancato deposito del contratto da parte dell'allenatore.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Giuseppe BIZZOCCOLI / CPC SAN LAZZARO

(173/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 16/06/2014, allenatore di base Uefa "B" Giuseppe BIZZOCCOLI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della C.P.C. SAN LAZZARO il pagamento della somma complessiva di €. 5.380,00, relative a rate scadute per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso l'allenatore non ha allegato alcun accordo economico ma ha inviato due copie di lettere, datate rispettivamente 11/02/2014 e 03/03/2014, inviate al Presidente della società C.P.C. San Lazzaro, in cui oltre a precisare di alcuni avvenimenti succedutisi nel tempo, ha sottolineato che "come da accordi verbali con il Direttore Generale Caleffi Alberto sono a richiedere i bonifici relativi ai miei rimborsi mensili ancora spettanti al 30/06/2014, con cadenze da tempo concordate e che ricalcano quelli degli scarsi anni. Qualora ritenesse di non onorare gli accordi presi, Le comunico che sarò costretto, mio malgrado a tutelare i miei interessi nelle sedi appropriate producendo tutta la documentazione in mio possesso comprovante le mie richieste".

Nella lettera del 03/03/2014, il ricorrente, nel prendere atto dell'accreditare della somma di € 220,00, anziché di quella dovuta di € 800,00, trattenendo arbitrariamente la somma di € 580,00, sollecita il pagamento del saldo ed il pagamento delle rete dei mesi di gennaio e febbraio, per un totale di € 1.600,00.

Il ricorrente, ha, altresì, allegato al ricorso:

-copia di attestazione di corresponsione in suo favore della somma di € 6.400,00 per l'anno 2013, da parte della C.P.C. San Lazzaro;

-copia di lettera del 10/06/2014, indirizzata al sig Giuseppe Bizzoccoli, su carta intestata "Studio Legale Buffoli-Soardo, a firma di Paolo Soardo, in cui è riportato" Le evidenzio che a seguito le trattative con il legale avversario, che assiste la C.P.C. San Lazzaro, il predetto mi ha riferito che per la sua attività di allenatore, per il 2013/2014, è stato pattuito un compenso di euro 800,00 mensili";

-copie di estratto conto al 31/12/2013, intestato a Bizzoccoli Giuseppe, in cui sono riportati numero tre versamenti di € 800,00 cadauno, rispettivamente del 14/10/2013, 11/11/2013 e 11/12/2013.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 30/06/2014, ha inviato al ricorrente Giuseppe Bizzoccoli informandolo sulle regolamentari modalità d'inoltro di una vertenza che, oltre a dover essere spedita agli Organi competenti, a mezzo raccomandata a/r, deve essere inviata, con le stesse modalità innanzi richiamate, anche alla controparte, dandone attestazione a questo Collegio Arbitrale con l'invio dell'originale della raccomandata a/r.

Il ricorrente, a mezzo fax del 15/07/2014, ha comunicato di aver spedito alla controparte copia del ricorso di ciò fornendo in visione la ricevuta postale di raccomandata a/r.

La convenuta, a mezzo del suo Presidente pro-tempore, ha fatto pervenire memorie in ordine al ricorso dell'allenatore Giuseppe Bizzoccoli, sostenendo che:

- È stata posta in atto una collaborazione temporanea senza alcuna previsione contrattuale, per cui non risponde al vero l'affermazione di accordo biennale tra le parti e né tantomeno che il ricorrente fosse l'allenatore della squadra Juniores Regionale per l'anno 2013/2014 ed a dimostrazione di ciò ha allegato copia della deroga concessa al sig. Consoli Nicola per la conduzione tecnica della squadra Juniores Regionale, sottoscritta dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lnd in data 07/11/2013;

- che, inoltre, la collaborazione di che trattasi è stata interrotta per motivi disciplinari in conseguenza di comportamenti scorretti del ricorrente che lo hanno visto sanzionato con una squalifica per un mese dal Organi di Giustizia Sportiva del C.R. Lombardia della Figc.;
- che per le motivazioni sopra esposte fanno ritenere che al ricorrente allenatore non spetta nulla di quanto richiesto.

Il Comitato Regionale Lombardia della Lnd in data 27/10/2014, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha comunicato che nessun contratto è stato depositato presso i loro uffici a nome di Bizzoccoli Giuseppe e la società C.P.C. San Lazzaro per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014.

Il ricorrente, in data 23/09/2014, ha fatto pervenire le sue osservazioni su quanto comunicato dalla Società, asserendo quanto segue:

- non risponde al vero l'affermazione che il sottoscritto non era l'allenatore della Juniores in quanto mi è stata combinata una squalifica come allenatore come si evince dal C.U. del C.R. Lombardia n. 27 del 7/11/2013;

-la deroga concessa al sig. Consoli Nicola per la conduzione della squadra Juniores Regionale, stagione sportiva 2013/2014, prevedeva l'obbligatorietà dell'iscrizione ai corsi che la Federazione organizza ma che il sopracitato non ha aderito contravvenendo alla concessione della deroga;

-che non mi è mai pervenuta lettera con la quale mi veniva comunicato l'esonero come allenatore e né è stata inviata alla Federazione con il modello previsto;

-che è singolare l'affermazione di esonero per motivi disciplinari come da regolamento societario relativo alle squalifiche che il sottoscritto avrebbe rimediato visto che altri allenatori con squalifiche superiori non hanno subito il mio stesso trattamento.

Il ricorrente conclude dichiarandosi a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04/09/2014, ha invitato la società C.P.C. San Lazzaro a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La convenuta, in risposta alla comunicazione della raccomandata del 4/09/2014 inviata dalla Segreteria di questo Collegio, nel confermare tutto quanto contenuto nelle memorie dell'8/09/2014, ha trasmesso n. 8 fotocopie di assegni circolari di € 800,00 cadauno, emessi per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre 2013, ed un bonifico emesso in data 4/02/2014, per l'importo di € 220,00, per un totale di € 6.620,00 a nome del ricorrente.

Il ricorrente, in risposta alle sopra citate affermazione della convenuta, in data 2/10/2014, ha comunicato che:

-la trasmissione delle matrici degli assegni relativi alla corresponsione di emolumenti da parte della società è la dimostrazione dell'esistenza di un contratto tra le parti per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014;

-lo status "di allenatore" porta di conseguenza ad un esborso economico da parte della società C.P.C. San Lazzaro, così come previsto dall'accordo economico tra l'Associazione Allenatori e la Figc e che è doveroso da parte della società in questione il pagamento degli emolumenti pattuiti per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014;

-non gli è mai stata consegna la raccomandata di esonero o di sanzioni disciplinari per cui la C.P.C. San Lazzaro deve mantenere fede agli impegni presi.

Dalla documentazione in atti è emerso che il ricorrente Bizzoccoli Giuseppe ha effettivamente svolto l'attività di allenatore della squadra Juniores della C.P.C. San Lazzaro, ciò si evince dalla dichiarazione dello stesso con la sanzione di squalifica a tempo a cui è seguita una seconda squalifica applicatagli da parte degli Organi di Giustizia sportiva del Comitato Regionale Lombardia, prese per comportamento scorretto, situazione avvalorata anche dai comunicati di non tollerabilità di comportamenti di protesta contro gli arbitri, con i quali la società ha portato a conoscenza i tecnici della società; Inoltre, così come dichiarato e provato dalle parti al ricorrente

sono state elargite somme di danaro riconducibili alla sua attività di tecnico, somme che sono andate oltre i massimali previsti negli accordi intercorsi dalla Lega Nazionale Dilettanti della Figc e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio per i campionati Juniores Regionali è pari ad € 2.500,00, cifra inferiore a quella corrisposta all'allenatore Bizzoccoli Giuseppe per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, pari ad € 6.620,00.
La somma di € 6.620,00 deve essere considerata elargita a titolo di premio di tesseramento in quanto le parti non hanno dimostrate essere state versate quali somme dovute per spese di viaggi.

PQM

Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso dell'allenatore Bizzoccoli Giuseppe.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all. Giuseppe SCIUTO / ASD REAL ACI

(174/34)

ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

L'allenatore dilettante Giuseppe SCIUTO,in data 16 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la ASD REAL ACI di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Andrea LANNI / Nuova COSENZA Calcio srl

(175/34)

ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI

L'allenatore dilettante Andrea LANNI,in data 16 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la NUOVA COSENZA CALCIO srl di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Leandro PANSERA / USD ALTARESE

(176/34)

ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Leandro PANSERA,in data 18 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la USD ALTARESE di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Mario LARDO / FC MURESE 2000 AURORA

(177/34)

ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Mario LARDO,in data 18 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la FC MURESE 2000 AURORA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: Fausto COMINOTTI / A.C. CASTEISANGIO(RGIO

(178/34)

ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 18 giugno 2014 l'allenatore di base Fausto Cominotti regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società A.C. CASTEISANGIORGIO, partecipante al Campionato d'Eccellenza del Comitato Regionale Lombardia ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 7500 per le rate di € 2500 scadute in novembre 2012, marzo e giugno 2013. Il tecnico asserisce che la società si era impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di € 7500 per premio annuale di tesseramento in 3 rate da € 2500 ciascuna ma di non aver ricevuto nulla.
Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato con scrittura privata il 10 luglio 2012 la A.C. CASTEISANGIORGIO non ha effettuato il pagamento delle 3 rate di € 2500 scadute in novembre 2012, marzo e giugno 2013. La raccomandata inviata alla società è stata restituita al mittente per il mancato ritiro e compiuta giacenza. Da comunicato ufficiale N° 4 del 19/7/2013 si evinceva che la Società di cui si tratta risultava essere inattiva nel campionato 2013/2014. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla A.C CASTEISANGIORGIO di pagargli la somma di € 7500 inerente le tre rate di € 2500 scadute a novembre 2012 e marzo e giugno 2013 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 40 per un totale di € 7540.
Per il mancato de deposito del contratto da parte dell'allenatore,il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Carmelo MALGERI / ASD FEMMINILE INTER MILANO

(179/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 23/06/2014, l'allenatore di base Uefa "B" Carmelo MALGERI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. FEMMINILE INTER MILANO, il pagamento della somma di € 2.100,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, per l'attività di allenatore della 1^ Squadra della sopra citata società.
Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 26/07/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la A.S. D. Femminile Inter Milano, partecipante al campionato di Serie A Femminile del Dipartimento Calcio Femminile della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 7.000,00, da pagarsi in quattro rate mensili di cui la prima di € 1.400,00, con scadenza nei mesi di agosto/settembre, la seconda di € 2.100,00 con scadenza nei mesi di ottobre/novembre/dicembre, la terza di € 2.100,00 con scadenza nei mesi di gennaio/febbraio/marzo, mentre la quarta di € 1.400,00 con scadenza nei mesi di aprile/maggio, oltre al rimborso spese viaggio come stabilito per legge.
L'allenatore ha, altresì, inviato la copia della lettera di esonero con decorrenza 07/11/213, a firma del Presidente della società A.S.D. Femminile Inter Milano, copia della comunicazione, inviata in pari data al Settore Tecnico della F.I.G.C. da parte della società, copia della lettera inviata alla Società con la quale nel prendere atto dell'esonero comunica di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva, copie di numero tre ricevute di pagamenti, pari ad € 2.100,00, riferiti ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2013, nonché copia di un bonifico per € 2.800,00 emesso dalla società sopra citata.
Il Dipartimento Calcio Femminile della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato depositato presso i loro Uffici.
La società convenuta, con raccomandata dell'01/07/2014, a firma della Presidente Elena Tagliabue, "precisa che nessuna negazione a riconoscere al sig. Malgeri Carmelo la somma a lui dovuta, ma solo l'intenzione di attendere da parte sue la scadenza del contratto al 30/06/2014 e di concordare la suddivisione della cifra in più scadenze."
In ordine ai fatti sopra richiamati appare evidente che al ricorrente allenatore Malgeri Carmelo spetta la somma di € 2.100,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, come per ammissione della stessa Presidente che pur manifestando la volontà di dilazionare nel tempo il debito nei confronti del sopracitato allenatore non ha fornito prova del pagamento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Femminile Inter Milano di corrispondere all'allenatore Carmelo Malgeri la somma di €. 2.100,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad €. 13,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 2.113,00.
Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Gaetano SETTINERI / ASD MISTERBIANCO

(180/34)

ARBITRI : sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Settineri Gaetano regolarmente iscritto nei ruoli federali adiva questo Collegio Arbitrale perché facesse obbligo alla società ASD Misterbianco al pagamento della somma di euro 6.000,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in rate mensili uguali di euro 800,00, dal'8 agosto 2013 al 1 febbraio 2014 e l'ultima rata di 400,00 euro al 1 marzo 2014, oltre ad euro 1.110,00 quale rimborso spese (di cui fornisce tutti gli elementi di calcolo richiesti) per un totale di euro 7110,00. Quanto esposto è frutto di un accordo sottoscritto e depositato dalle parti presso il Comitato di competenza, dove prevedeva l'assunzione a tecnico della prima squadra del Misterbianco il signor Settineri, compagine militante nel Campionato di Eccellenza del C.R.Sicilia per la stagione sportiva2013/14.

Comunica di essere stato esonerato in data 11/10/ 2013 e di non aver percepito nulla.

In data 3 ottobre 2014 segretario del Collegio invitava la società a fornire le proprie contro deduzioni, la quale replicava in data 19 / 11/2014 di avere rinunciato a partecipare a qualsiasi attività federale, allegando Comunicato del C.R. Sicilia n. 167 del 9 novembre 2014.

Il Collegio esaminata la documentazione in suo possesso dichiara il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore Settineri Gaetano e fa obbligo alla società ASD Misterbianco al pagamento della somma di euro 6.000,00 quale premio di tesseramento mai percepito, oltre ad euro 1110,00 quale rimborso spese chilometrico e ad euro 70,00 quali interessi equitativamente determinati, per un totale di euro 7.180,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Domenico PRANTERA / POL. MIRTO CROSIA

(182/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 24 giugno 2014 l'allenatore dilettante signor Domenico Prantera, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Polisportiva Mirto Crosia partecipante al campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2012/2013.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 28 ottobre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) da erogarsi in dieci rate di euro 500 ciascuna "con scadenze il giorno venti di ogni mese a partire dal settembre 2012 e fino al giugno 2013.
Con il reclamo in esame, il signor Domenico Prantera, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Pol.Mirto Crosia di corrispondergli l'importo di € 2.600,00 (duemilaseicento/00) avendo ricevuto dalla società esclusivamente € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), sul predetto importo richiede inoltre gli interessi di mora e la svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 3 ottobre 2014, aveva invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Non avendo ricevuto a tutt'oggi la cartolina di ritorno della società che attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, la segreteria si è attivata, presso il competente ufficio postale, il quale ha confermato la regolare consegna della raccomandata per cui è presumibile che il mancato ritorno della cartolina sia stato causato o ad un suo smarrimento o ad un disguido
Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del 7 ottobre 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera dell'8 ottobre successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico avvenuto in data 7 novembre 2012.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la società Polisportiva Mirto Crosia nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Polisportiva Mirto Crosia di corrispondere all'allenatore signor Domenico Prantera la complessiva somma di € 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) relativa quanto ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00) al residuo di quanto dovutogli per l'accordo economico pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, ed € 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all.Davide CASTRICA / SPORTING TERNI

(183/34)

ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA

Con ricorso datato 24/6/2014 l'allenatore Castrica David dilettante euefa B iscritto nei ruoli del S.T.F. tesserato come responsabile esordienti provinciali della società in oggetto faceva pervenire tramite il suo avvocato Pierluigi Vossi,istanza per ottenere dalla societa Sporting Terni la somma di euro 1500,00 quale saldo dell'accordo non scritto tra lo stesso e la società accordo secondo il Castrica avallato dal fatto che la società Sporting Terni ha riconosciuto allo Euro 1000,00 come saldo della stagione 2011/2012 ed euro 1000,00 quale rimborso dei mesi ottobre,novembre e dicembre 2012.
Il Segretario del Collegio visti i documenti pervenuti inviava racc.rr sia alla società per le controdeduzioni alle richieste del Castrica ed allo stesso per eventuali osservazioni .
La società risponde dicendo di riconoscere il saldo della stagione 2011/2012 di euro 1000,00 e di aver pagato per la stagione 2012/2013 euro 1000,00 come collaborazione visto che tra le parti non è stato concluso nessun contratto scritto ne stabilito il relativo compenso.

PQM

Il Collegio Arbitrale stante l'assenza del contratto scritto e la possibilità di determinare un eventuale rimborso rigetta il ricorso dell'allenatore.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all. Valentina DE RISI / ASD REAL MARSICO

(184/34)

ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 20 giugno 2014, l'allenatore di base UEFA "B" De Risi Valentina, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Cristina Zecca, sito in Battipaglia (SA) alla Via Aitoro, n. 18, che la rappresenta e la difende, ha adito questo Collegio Arbitrale perché le venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. Real Marsico, partecipante al campionato di calcio femminile di serie A", il pagamento della somma di € 5.000,00 oltre agli interessi di mora a saldo del premio tesseramento.

A sostegno del ricorso è stata prodotta copia della scrittura privata del 15/7/2012 regolarmente depositata, stipulata tra le parti con la quale la società A.S.D. Real Marsico, per la conduzione della prima squadra per la stagione sportiva 2012/2013 si impegnava a corrispondere alla De Risi Valentina la somma di € 7000,00, in qualità di allenatore responsabile della prima squadra a decorrere dall'1/8/2012 al 30/6/2013, per quattro allenamenti settimanali, da pagarsi in unica soluzione, oppure in 10 rate da € 700,00 cadauna con decorrenza dal 30/9/2012 al 30/6/2013.

L'accordo prevedeva anche un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina, moltiplicata per i chilometri tra residenza/domicilio dell'allenatore ed il campo di gioco della società.

Con il ricorso fa presente di aver ricevuto solo la somma di € 2000,00.

In data 3/10/2014 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava: la società resistente A.S.D. Real Marsico ad inviare proprie controdeduzioni scritte e la ricorrente a presentare eventuali osservazioni alle controdeduzioni della società.

La società convenuta, regolarmente invitata a presentare le proprie difese, nulla ha fatto pervenire a questo Collegio, il quale esaminata la documentazione ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento per mancata opposizione alla richiesta della ricorrente.

Nulla è dovuto per le spese di viaggio in quanto l'allenatore De Risi nulla ha documentato.

PQM

Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società A.S.D. Real Marsico di corrispondere all'allenatore De Risi Valentina la somma di € 5000,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito con l'accordo economico del 15/7/2012, oltre agli interessi equitativamente calcolati di € 37.00 per un totale complessivo di € 5.037,00, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Cristian SAPORITO / USD SINISCOLA

(185/34)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sergio FINCATTI

L'allenatore dilettante Cristian SAPORITO,in data 24 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la USD SINISCOLA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Maurizio CAVALLO / A.S.D BIANCO CALCIO

(186/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 24 giugno 2014 l'avvocato dell'allenatore dilettante signor Maurizio Cavallo,il quale ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Bianco Calcio partecipante al campionato Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2013/2014.
Nel ricorso il legale del tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 27 febbraio 2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 2.000,00 (duemila/00) da erogarsi in due rate di 1.000,00 euro ciascuna e scadenti il 30 dei mesi di marzo e di aprile.
Con il reclamo in esame, il signor Maurizio Cavallo così come rappresentato, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bianco Calcio di corrispondergli l'importo di € 2.000,00 (duemila/00) non avendo ricevuto nulla dalla società di quanto pattuito nell'accordo economico. Chiede altresì che gli vengano corrisposte l'importo relativo al rimborso delle spese di trasporto sostenute durante la stagione sportiva in argomento ed al riguardo fornisce uno specifico specchietto dove provvede ad elencare tutti i dati necessari per ricostruire l'importo richiesto quali spese di trasporto regolarmente verificate ed ammontante ad € 885,00 (ottocentoottantacinque/00). Sui predetti importi vengono altresì richieste gli interessi di mora e la svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 3 ottobre 2014, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Non avendo ricevuto a tutt'oggi la cartolina di ritorno della società che attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, la segreteria si è attivata, presso il competente ufficio postale, il quale ha confermato la regolare consegna della raccomandata per cui è presumibile che il mancato ritorno della cartolina sia stato causato o da un suo smarrimento o da un disguido
Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del 7 ottobre 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera dell'8 ottobre successivo ha comunicato che non è stato effettuato alcun deposito dell'accordo economico.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la società A.S.D. Bianco Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Bianco Calcio di corrispondere all'allenatore signor Maurizio Cavallo la complessiva somma di € 2.920,00 (duemilanovecentoventi/00) relativa: quanto ad € 2.000,00 (duemila/00) a quanto dovutogli per l'accordo economico pattuito per la stagione sportiva 2013/2014 e non percepito, € 885,00 (ottocentoottantacinque/00) per spese di trasporto ed € 35,00 (trentacinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Il Collegio Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per non avere l'allenatore signor Maurizio Cavallo provveduto a depositare l'accordo economico presso il competente Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, così come previsto dalla vigente normativa.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA : all. Bruno Vittorio CALIGIURI / USD ISOLA CAPO RIZZUTO

(187 34)

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Ivano CORRADA

Con ricorso del 24 giugno 2013, l'allenatore Professionista- Uefa A – Bruno Vittorio Caligiuri,rappresentato dall'avvocato Salvatore Romeo, con regolare sottoscrizione di procura, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico cod. 22791, espone di avere prestato la propria attività in qualità di allenatore della prima squadra dell'Usd Isola Capo Rizzuto, partecipante al Campionato di Eccellenza Calabria per la stagione sportiva 2013/14.
Nel ricorso il tecnico precisa che con scrittura privata redatta in data 05/09/2013 a firma del legale rappresentante la società Usd Isola Capo Rizzuto si impegnava a corrispondere all'allenatore Bruno Vittorio Caligiuri la somma di € 8.050 (ottomilacinquanta) come premio di tesseramento da corrispondere in 7 rate mensili di € 1150 (millecentocinquanta) cadauna, con scadenza il 10 di ogni mese a partire da settembre 2013 fino a marzo 2014.
L'accordo economico prevedeva altresì un rimborso spese limitato all'importo della indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza dell'allenatore ed il campo di gioco della società per lo svolgimento di 4 (quattro) allenamenti settimanali più la partita ufficiale.
L'allenatore Bruno Vittorio Caligiuri fa presente che in data 11/03/2014 rassegnava le proprie dimissioni dalla conduzione tecnica della prima squadra.
Il ricorrente lamenta che la società Usd Isola Capo Rizzuto, ha corrisposto solo le prime due rate del premio pari a € 2.300 (duemilatrecento) per cui si rivolge a questo Collegio Arbitrale perché gli sia riconosciuto da parte della società la somma di € 4.600 (quattromilaseicento) quale premio di tesseramento per il periodo effettivamente svolto ed € 5825,40 quale indennità chilometrica come da dettagliata specifica inserita nel ricorso.
Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione,depositato presso i loro uffici in data 06/09/2014.
La Usd Isola Capo Rizzuto, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 3 ottobre 2014, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di contro dedurre, tuttavia necessita precisare che in data 1/12/2014 il sig.Leonardo Sacco, in qualità di presidente e legale rappresentate della nuova Polisportiva Isola Capo Rizzuto, fa presente di essere da poco a conoscenza che è stata inviata la documentazione relativa alla vertenza dell'allenatore Bruno Vittorio Caligiuri, circa le spettanze non pagate dalla vecchia società Usd Polisportiva Capo Rizzuto per cui richiede al Collegio Arbitrale copia di detta documentazione al fine di meglio esaminare la situazione ed eventualmente rispondere o trovare soluzioni in merito .
Con raccomandata in pari data il Segretario del Collegio Arbitrale, inoltra alla Polisporiva Isola Capo Rizzuto gli atti relativi alla vertenza in oggetto richiedendo che eventuali controdeduzioni dovranno pervenire al Collegio entro otto giorni dal ricevimento della raccomandata.
La richiesta non ha avuto nessun seguito per cui anche da parte della nuova composizione societaria non è stata prodotta nessuna controdeduzione.
Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, depositato presso i loro uffici in data 6/9/2013.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ed in considerazione che sia la vecchia società Usd Isola Capo Rizzuto che la nuova Polisportiva Isola Capo Rizzuto nulla hanno ritenuto di contro dedurre,ritiene che il ricorso meritevole di parziale accoglimento in quanto la somma prevista nell'accordo economico quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/14 risulta essere di € 8.050 e si riferisce all'intera stagione sportiva, vale a dire 12 mesi, ragion per cui si deve considerare un importo mensile di € 671 e quindi per i sei mesi di attività che l'allenatore ha svolto ,comporta che le sue spettanze risultano essere di € 4.026(quattromilaventisei).
Considerato che il richiedente ha già percepito due rate pari ad € 2.300(duemilatrecento) , il residuo importo da riconoscere risulta essere di € 1726 (millesettecentoventisei).
Relativamente all'indennità chilometrica richiesta , questo Collegio dopo le necessarie verifiche sul numero delle presenze e delle distanze, ritiene che l'importo richiesto dal ricorrente di € 5.825 (cinquemilaottocentoventicinque) sia adeguato e corrispondente.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso ed obbliga la società Usd Isola Capo Rizzuto al pagamento a favore dell'allenatore Bruno Vittorio Caligiuri della somma di € 1.726 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico e di € 5.825,40 a titolo di rimborso spese per un totale complessivo di € 7.551,40 (settemilacinquecentocinquantuno,40).
L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.-
Nulla infine è dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.

VERTENZA: all.Ivano OSELE / AC MEZZACORONA

(188/34)

ARBITRI: Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI

Con ricorso del 20 giugno 2014, l'allenatore dilettante Ivano Osele regolarmente iscritto nei ruoli federali, dichiarava di essere stato assunto dall'AC Mezzacorona come allenatore della squadra giovanissimi partecipante al campionato della provincia di Trento. Comunicava di aver raggiunto un accordo verbale con il responsabile del settore giovanile della società, che prevedeva la corresponsione di euro 4.500,00 in tre rate da 1.500,00 l'una. Conferma di avere ricevuto solo euro 1.500,00 e chiede a codesto Collegio di far obbligo alla società, al pagamento in suo favore di euro 3.000,00 a saldo di quanto pattuito. In data 3 ottobre 2014 il Segretario di questo Collegio invitava la società a fornire le proprie controdeduzioni e al Comitato Figc di Trento la conferma di un eventuale deposito dell'accordo economico. Nel primo caso la società non ha ritenuto di replicare, mentre il Comitato ha comunicato che non risulta alcun deposito dell' accordo in questione.
Il Collegio preso visione degli atti pervenuti e in assenza di prove documentali, si vede costretto a respingere il ricorso.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all. Enrico BAIOCCO / SSD COLLEFERRO CALCIO

(189/34)

ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Mario ROSSINI

L'allenatore dilettante Enrico BAIOCCO,in data 27 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la SSD COLLEFERRO CALCIO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA : all. Vincenzo Antonio PACINO / ASD CORIGLIANO SCHIAVONEA

(190/34)

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

Con ricorso del 24 giugno 2014 l'avv. Salvatore Romeo, legale rappresentante dell'allenatore di Base UEFA B, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, PACINO VINCENZO ANTONIO,che peraltro ha sottoscritto il ricorso, ha adito a questo Collegio Arbitrale perchè gli venisse riconosciuto da parte della ASD CORIGLIANO SCHIAVONEA, il pagamento della somma di € 6.500 (seimilacinquecento) a saldo delle sue spettanze relative alla stagione sportiva 2012/13 e d € 7.000 (settemila) a saldo delle sue spettanze relative alla stagione sportiva 2013/14 e così per la complessiva somma di € 13.500 (tredicimilacinquecento) , oltre agli interessi di mora ed al risanamento derivante dalla svalutazione monetaria.
Nel ricorso viene precisato che la società Asd Corigliano Schiavonea, nella persona del legale rappresentante si è impegnata a corrispondere all'allenatore Pacino Vincenzo Antonio i seguenti premi di tesseramento :
-Con scrittura del 07/09/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, la società Asd Corigliano Schiavonea, partecipante al Campionato di Promozione Calabria, si era impegnata a corrispondere al sig.Pacino Vincenzo Antonio, in qualità di allenatore della Prima Squadra la somma di € 8.000 (ottomila) da pagarsi in quattro rate di € 2.000 (duemila) cadauna, per la stagione sportiva 2012/13.
-Con scrittura del 02/09/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, la società Asd Corigliano Schiavonea, partecipante al Campionato di Eccellenza Calabrese, si era impegnata a corrispondere al sig.Pacino Vincenzo Antonio, in qualità di allenatore della Prima Squadra la somma di € 9.000 (novemila) da pagarsi in nove rate di € 1000 (mille) cadauna con scadenza fine mese a decorrere dal 30/09/2013 al 30/05/2014 per la stagione sportiva 2013/14 .
Considerato che ad oggi la Asd Corigliano Schiavonea ha corrisposto al tecnico Pacino Vincenzo € 1.500 (millecinquecento) per la stagione sportiva 2012/13 , ed € 2.000 (duemila) per la stagione sportiva 2013/14 a fronte del totale da corrispondere, ragion per cui il ricorrente lamenta il saldo del residuo da liquidare, da parte della Asd Corigliano Schiavonea, pari ad € 13.500 (tredicimilacinquecento).
Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2013/2014, sottoscritto tra le parti in questione e depositato presso i loro uffici in data 7/9/2013 .
La società Asd Corigliano Schiavonea, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzione, con raccomandata del 03/10/2014, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, non avendo ricevuto a tutt'oggi la cartolina di ritorno della società che attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, la segreteria si è attivata, presso il competente ufficio postale, il quale ha confermato la regolare consegna del documento per cui è presumibile che il mancato ritorno della cartolina sia stato causato o da un suo smarrimento o da inerzia della stessa società .

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e considerato altresì che la Asd Corigliano Schiavonea nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società Asd Corigliano Schiavonea di corrispondere all'allenatore Vincenzo Antonio Pacino la somma di € 12.500 (dodicimilacinquecento) a saldo di quanto pattuito per le stagioni sportiva 2012/13 (euro 5.500) e 2013/14 (euro 7.000) ,oltre ad € 50 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 12.550 (dodicimilacinquecentocinquanta).
Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme relativamente alla stagione 2012/13 in cui nel campionato di promozione il massimale previsto risulta essere di € 7000 (settemila)
L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla infine è dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Andrea SALVI / ASD CAGLIESE CALCIO

(193/34)

ARBITRI sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

Con ricorso datato 30/06/2014 l'avvocato dell'allenatore dilettante Salvi Andrea ,che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento,ha adito questo Collegio Arbitrale affermando che il proprio assistito aveva prestato la propria attività di allenatore della I^ squadra della società Cagliese Calcio partecipante al campionato di eccellenza delle Marche.
Nel ricorso si precisa che l'allenatore ha stipulato regolare contratto,depositato in data 27/07/2013, e che la società si era impegnata a corrispondere allo stesso euro 6500,00 quale premio di tesseramento da pagare in 10 rate di 650,00 euro cadauna il 27 di ogni mese.
In data 26/10/2013 l'allenatore veniva esonerato verbalmente ,esonero poi confermato per iscritto con racc. datata 04/11/2013
Con il reclamo in esame il legale del sig.Salvi Andrea chiede a questo Collegio Arbitrale di far Obbligo all'asd Cagliese Calcio di corrispondere l'intero importo(euro 6500,00) del premio di tesseramento più gli interessi maturati ed il risarcimento della svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio con raccomandate ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore di replicare eventualmente alle stesse.
Ad oggi nulla ha ritenuto di controdedurre la società.
Il Collegio Arbitrale vista la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Cagliese Calcio al pagamento di euro 6500,00 quale saldo del premio di tesseramento più euro 65 quali interessi per un totale di euro 6565,00.Nulla è dovuto ,infine,per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.